

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sulle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (*).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) A norma del regolamento (CE) n. 854/2004, l'autorità competente ha la facoltà di decidere che il veterinario ufficiale non debba essere sempre presente durante le ispezioni post mortem in taluni macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina identificati in base ad un'analisi dei rischi. In tali casi le ispezioni post mortem vengono svolte da un ausiliario ufficiale al fine di contribuire a ridurre l'onere finanziario per gli stabilimenti a bassa capacità.

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafi 3, 7 e 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 854/2004 ed il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁽³⁾ stabiliscono le norme sulla salute e le prescrizioni relative agli alimenti di origine animale e ai necessari controlli ufficiali.

(4) I criteri secondo i quali vengono concesse tali deroghe vanno stabiliti in base ad un'analisi dei rischi. In particolare, gli stabilimenti che effettuano macellazione o attività di lavorazione della selvaggina in modo discontinuo svolgono una funzione sociale ed economica nelle comunità rurali. Per questo motivo tali stabilimenti devono avere la possibilità di beneficiare di dette deroghe a patto che soddisfino le prescrizioni di legge e sanitarie.

(2) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento

(5) A norma del regolamento (CE) n. 854/2004, l'autorità competente può decidere che i suini da ingrasso stabulati dallo svezzamento in sistemazioni controllate, in sistemi di produzione integrata, debbano essere sottoposti unicamente al controllo visivo. Prescrizioni più specifiche vanno stabilite in merito alle condizioni in base alle quali possono essere autorizzate, per le carni, procedure di controllo ridotte ma basate sui rischi.

(6) Il 24 febbraio 2000 il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica ha adottato un parere sulla revisione delle procedure di controllo delle carni, relativo ai principi generali che si applicano ai controlli sulle carni. Secondo il suddetto parere gli attuali sistemi di controllo delle carni possono essere migliorati disponendo di informazioni sull'intera catena di produzione, applicando i principi dell'HACCP (Hazard Analysis, Critical Control Point) nell'impianto di macellazione ed effettuando il monitoraggio microbiologico degli organismi indicatori fecali.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽³⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13).